



# COMUNE DI PRIVERNO

## Provincia di Latina

### COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 del 13.3.2012

**OGGETTO:**

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PRIVERNO PER L'IMPUGNATIVA DELLA SENTENZA EMANATA DAL GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO N. 435/2010 A FAVORE DEL SIG. LANZI MAURO +1

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 17,40, presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome		presente	assente
Macci Umberto	Sindaco	x	
Giordani Rinaldo	Vicesindaco	X	
Graziani Domenico	Assessore	x	
Federico Roberto	Assessore	x	
Silvagni Bruno	Assessore	X	
Giorgi Claudio	Assessore	X	
Libertini Camillo	Assessore	x	
Miccinilli Angelo	Assessore	X	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale Dott. **Luigi Pilone**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che in data 21 Gennaio 2012, acquisito al protocollo dell'ente al n. 1253, veniva notificata al Comune di Priverno la sentenza del Giudice di Pace di Priverno n. 435 del 29 luglio 2010, deposita in data 5/10/2010 con la quale il Giudice condanna, in solido, il Comune di Priverno in persona del Sindaco pro tempore e la Compagnia Carige Ass.ni S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al sig. Lanzi Mauro la somma complessiva di €. 1.000,00 (mille/00), compensando tra le parti le spese di causa;

**Che** il Comune di Priverno provvedeva richiedere all'Avv. Alessandro Giannotti, legale di fiducia dell'Ente, se sussistevano possibilità di proporre eventuale ricorso avverso la summenzionata sentenza;

**VISTO** il parere dell'Avv. Alessandro Giannotti, pervenuto con nota prot. n. 1253 del 21/1/2012 con il quale comunicava che alla luce della contestuale condanna del terzo chiamato in causa, e anche al fine di evitare ulteriori costi, la proposizione dell'appello non appare conveniente;

**RITENUTO**, pertanto, di non procedere al ricorso in appello del Comune di Priverno avverso la sentenza del Giudice di Pace di Priverno n. 435 del 29/7/2010;

**Acquisiti** i pareri previsti dell'art.49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** il vigente Statuto comunale;

**Con voti** favorevoli unanimi espressi in forma palese,

### DELIBERA

1. La non costituzione in Appello del Comune di Priverno, per le motivazioni espresse nella parte espositiva, e pertanto di non proporre ricorso avverso la sentenza de Giudice di Pace di Priverno n. 435 del 29 luglio 2010, deposita in data 5/10/2010 con la quale il Giudice condanna, in solido, il Comune di Priverno in persona del Sindaco pro tempore e la Compagnia Carige Ass.ni S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al sig. Lanzi Mauro la somma complessiva di €. 1.000,00 (mille/00), compensando tra le parti le spese di causa;;  
Dopodichè, con ulteriore votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 13/3/2012**

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER  
OGGETTO:**

**DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL  
COMUNE DI PRIVERNO PER L'IMPUGNATIVA DELLA SENTENZA EMANATA DAL  
GIUDICE DI PACE DI PRIVERNO N. 435/2010 A FAVORE DEL SIG. LANZI MAURO +1**

---

**UFFICIO CONTENZIOSO**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**  
Comma 1°- art. 49 D.Lgs. n.267/2000

**FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO CONTENZIOSO**  
f.to - Dott. Luigi PILONE -

data

timbro

firma

---

**UFFICIO RAGIONERIA**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI -

data

timbro

firma

---

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Avv. Umberto MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. LUIGI PILONE

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. \_596 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **27 MARZO 2012** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE  
**27 MARZO 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. LUIGI PILONE

li, \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **27 MARZO 2012** \_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. LUIGI PILONE

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **27 MARZO 2012** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, **27 MARZO 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. LUIGI PILONE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

- Si certifica che la suetesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. LUIGI PILONE

- La suetesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **27 MARZO 2012** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **27 MARZO 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. LUIGI PILONE



**COMUNE DI PRIVERNO**  
(Provincia di Latina)

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 27/03/12